

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3066/78 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 dicembre 1978**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2724/78 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2724/78 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 dicembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1978.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti                                     | Prelievi                             |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 10.01 A                              | Frumento tenero e frumento segalato                           | 83,30                                |
| 10.01 B                              | Frumento duro   | 121,38 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup> |
| 10.02                                | Segala  | 86,11 <sup>(6)</sup>                 |
| 10.03                                | Orzo  | 89,15                                |
| 10.04                                | Avena   | 83,80                                |
| 10.05 B                              | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 79,85 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>  |
| 10.07 A                              | Grano saraceno  | 2,13                                 |
| 10.07 B                              | Miglio  | 69,26 <sup>(4)</sup>                 |
| 10.07 C                              | Sorgo   | 79,92 <sup>(4)</sup>                 |
| 10.07 D                              | Altri cereali   | 0 <sup>(5)</sup>                     |
| 11.01 A                              | Farine di frumento o di frumento segalato                     | 127,96                               |
| 11.01 B                              | Farine di segala  | 131,89                               |
| 11.02 A I a)                         | Semole e semolini di frumento duro                            | 199,08                               |
| 11.02 A I b)                         | Semole e semolini di frumento tenero                          | 137,47                               |

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(2)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.